

STATUTO

Art.1 Costituzione, denominazione e sede

E' costituita con sede in Carpi (MO), Corso M. Fanti n. 13, ai sensi del Codice Civile, della Legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, una Organizzazione di Volontariato avente al seguente denominazione:

"ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' MISSIONARIA - ODV", operante senza fini di lucro.

La sede potrà essere trasferita, su delibera del Consiglio Direttivo, previa ratifica dell'Assemblea dei soci e ciò non comporterà alcuna modifica statutaria purchè la sede rimanga nel Comune di Carpi.

L'Associazione si impegna a comunicare la modifica della sede ad albi e registri tenuti dalla pubblica amministrazione a cui sia iscritta.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

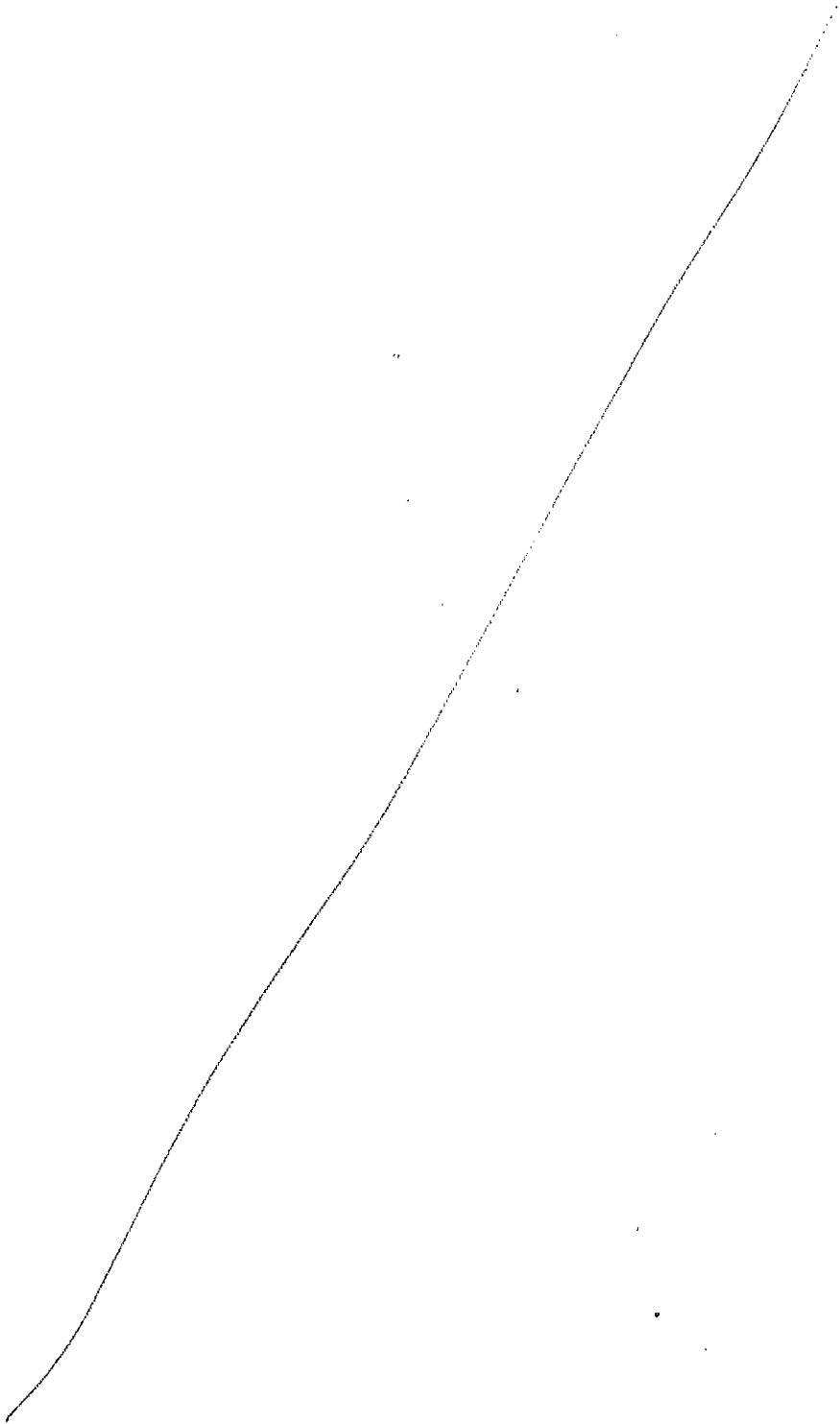
Art. 2 Scopi e finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, intese come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, principalmente a favore di soggetti terzi e si prefigge lo scopo di perseguire esclusive finalità di solidarietà ed impegno sociale, in particolare a sostegno e beneficio delle popolazioni indigene di tutto il mondo e, principalmente, per le popolazioni dei territori in cui la Diocesi di Carpi svolge la propria attività missionaria, nonché di svolgere attività di solidarietà sociale nei Paesi del Terzo Mondo e a favore degli extracomunitari immigrati indigenti e bisognosi di assistenza.

Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 l'Associazione sviluppa attività aventi ad oggetto: beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti e prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166 successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o attività di interesse generale a norma del citato art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017.

Pertanto, l'attività consiste, tra l'altro, nella raccolta di elargizioni per finanziare le suddette attività e nella raccolta di beni (generi alimentari, vestiario e quant'altro) idonei a sopperire alle esigenze primarie e ed alimentari di persone bisognose, nonché organizzazioni che svolgono interventi nei territori di missione.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, gratuite, volontarie fornite dai propri aderenti in forma spontanea, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.



La struttura associativa agirà in modo democratico con esclusione della temporaneità della vita associativa, basandosi sul diritto di voto attribuito ai soci.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, anche derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con qualità di socio e volontario.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Terzo Settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs 117/2017.

Art. 3 Risorse economiche – Fondo comune

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote e contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
- h) attività diverse ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo Settore.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso od ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.



L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci che deve avvenire entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio consuntivo viene depositato in copia presso la sede dell'Associazione entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio e può essere consultato da ciascun socio.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nell'ambito del rendiconto annuale il Consiglio Direttivo dell'Associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività di cui all'art. 6 del D.lgs. 117/2017.

Art. 4 Membri dell'Associazione

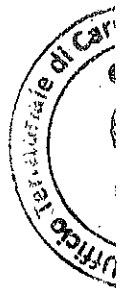
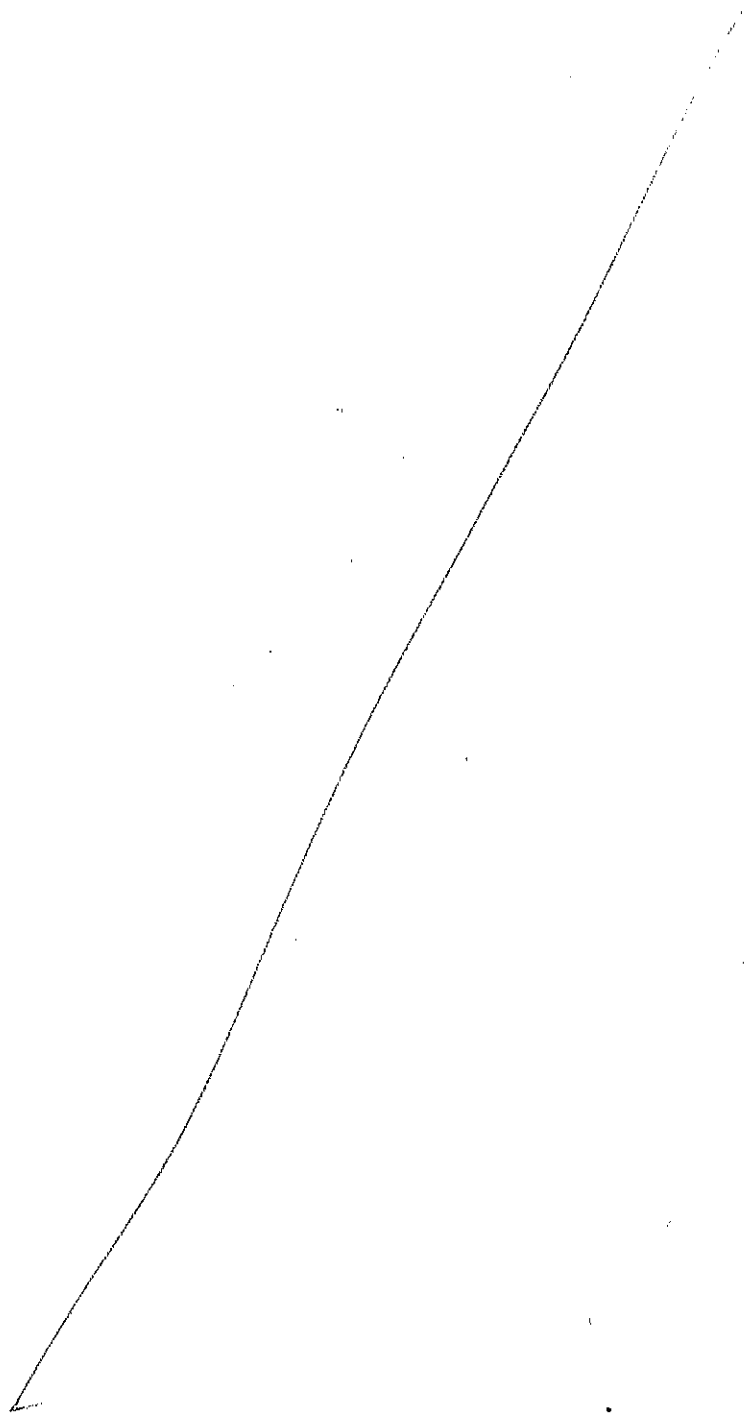
All'Associazione possono aderire tutti i soggetti residenti nel territorio della Repubblica Italiana che intendono perseguire gli scopi dell'Associazione in conformità allo spirito cristiano cattolico e al suo statuto. Il richiedente l'ammissione deve riconoscersi nelle idealità e nei fini solidaristici della dottrina cristiana e dare prova di poter utilmente operare per l'attuazione degli stessi. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'Associazione si propone. Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 117/2017.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che ne condividano le finalità e che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione in modo gratuito. Non c'è incompatibilità di appartenenza ad altre Associazioni con caratteristiche analoghe.

Art. 5 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

Chi intende essere ammesso come socio deve farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda indirizzata al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. In caso di domande di ammissione come associato da parte di minorenni, le stesse devono essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa deve essere presentata e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi hanno versato la quota associativa annuale, con contestuale eventuale rilascio della tessera associativa. Questa attività può essere delegata a uno o più consiglieri.



Sull'eventuale rigetto di domande di ammissione, che deve essere sempre motivato, si pronuncia il Consiglio Direttivo il quale deve darne comunicazione scritta agli interessati entro sessanta giorni. L'aspirante associato non ammesso ha la facoltà di presentare ricorso scritto entro sessanta giorni dalla comunicazione chiedendo che sul rigetto si pronunci la prima Assemblea degli Associati utile.

La qualifica di socio si perde:

- a) per recesso;
- b) per mancato versamento della quota associativa annuale entro dodici mesi dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) per esclusione;
- d) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra il socio e l'Associazione;
- e) per decesso.

Il socio può recedere liberamente in ogni tempo dal rapporto associativo. Il recesso deve essere comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo ed ha effetto dalla annotazione sul libro soci.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che tenga un comportamento non compatibile con il particolare modo di essere volontario o con gli scopi e le finalità dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso sono mossi, consentendo facoltà di replica da far pervenire entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione e la cui disamina verrà effettuata nella prima Assemblea dei soci utile. La delibera di esclusione deve essere comunicata per iscritto al socio ed ha effetto con decorrenza dalla relativa annotazione sul libro soci.

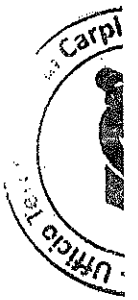
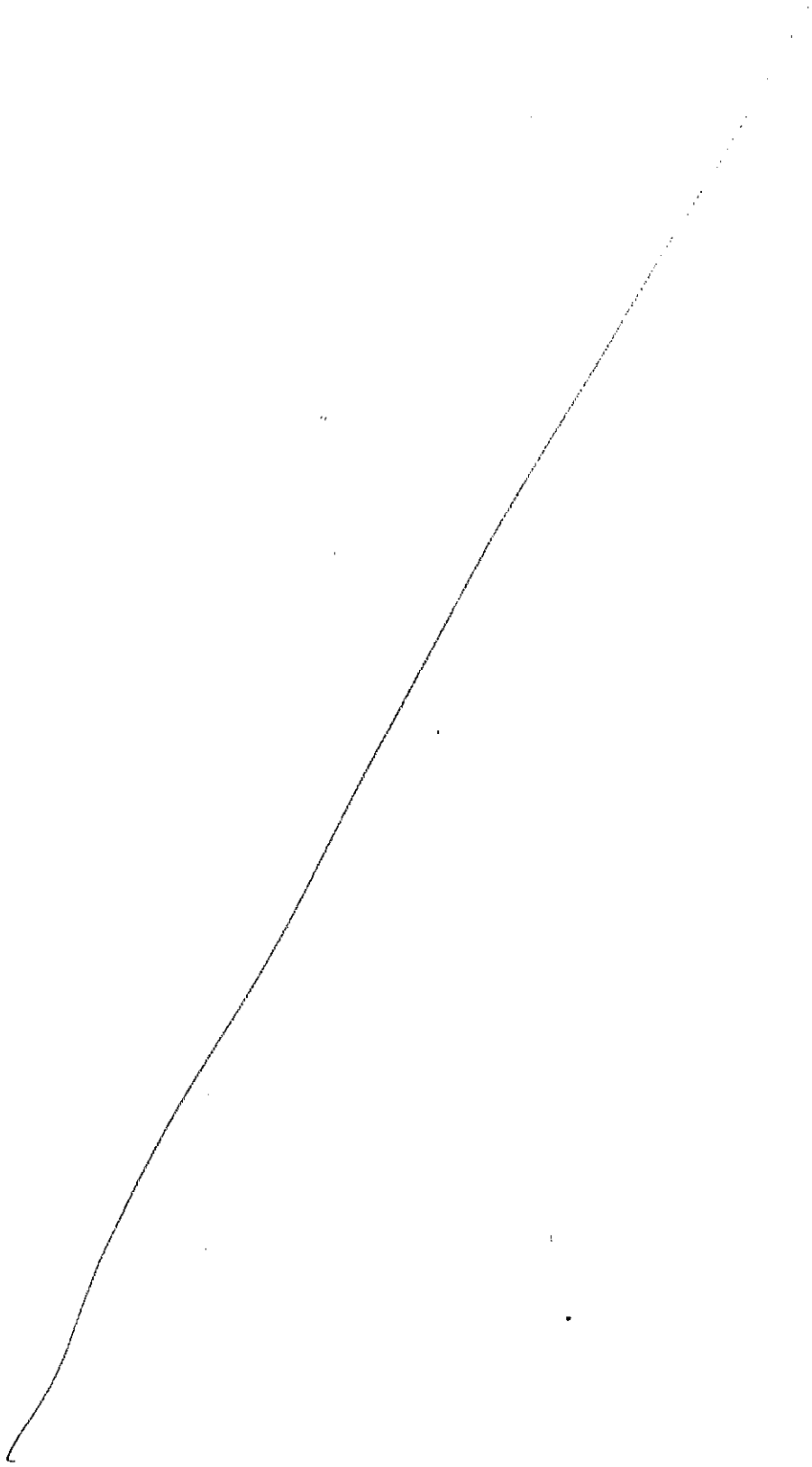
Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione e alle sue attività.

I soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;



- b) a partecipare all'Assemblea dei soci con diritto di voto;
- c) di accedere alle cariche associative;
- d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione della Associazione, con possibilità di ottenerne copia, previa richiesta scritta;

I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi
- b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione e conforme allo spirito cristiano cattolico;
- c) a versare la quota associativa annuale di cui al precedente articolo;
- d) a prestare la propria opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

Art. 7 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo (nei casi previsti dalla Legge).

Art. 8 L'Assemblea Generale dei soci

L'Assemblea Generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

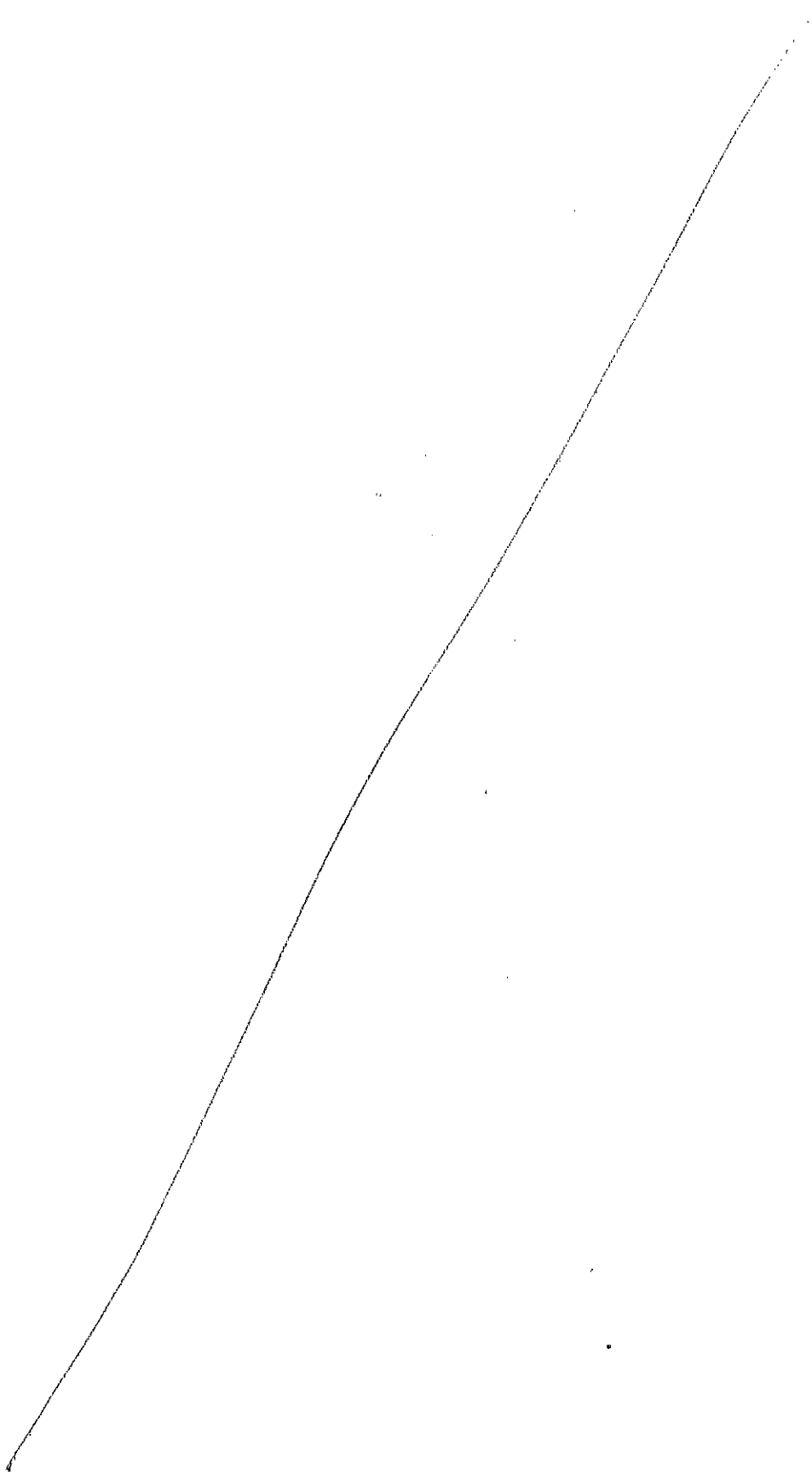
Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto di voto i soci in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso.

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non può rappresentare più di due associati.

L'Assemblea ordinaria determina le linee di indirizzo di tutta l'attività e i programmi dell'Associazione ed inoltre:

- a) approva il bilancio annuale predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approva l'ammontare della quota associativa annuale;
- c) elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- d) nomina e revoca i componenti dell'Organo di controllo, ove previsto dalla Legge;



- e) delibera su tutto quanto ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
- f) delibera sull'esclusione dei soci;
- g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) si esprime sul rigetto di domande di ammissione di nuovi soci.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'Organo di controllo (se nominato) o da almeno un decimo dei soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

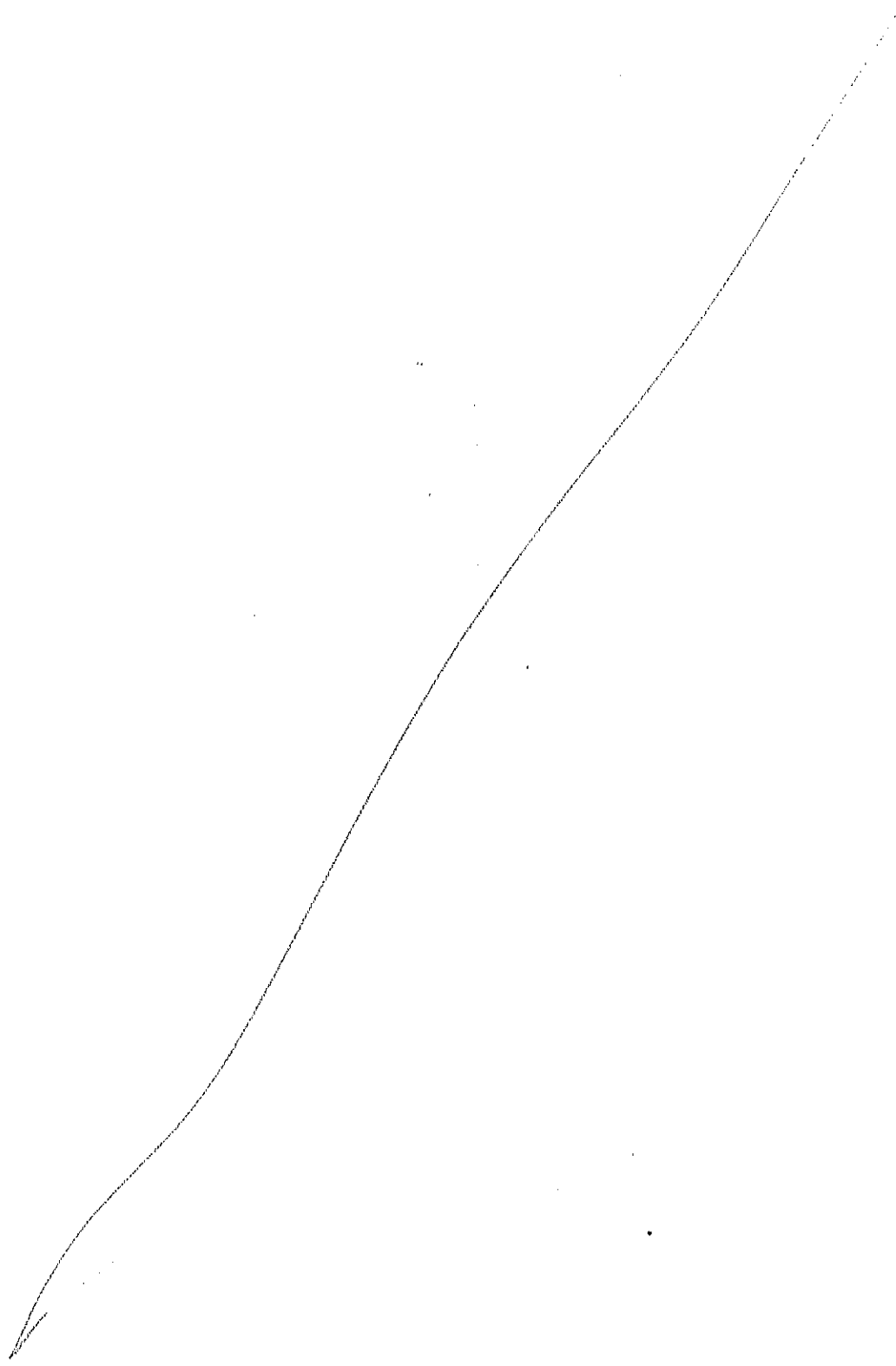
L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai soci presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio da recapitarsi anche per e-mail con comunicazione di effettiva ricezione e avvenuta lettura da parte del socio, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

In difetto di formale convocazione sono ugualmente valide le adunanze alle quali partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente la metà più uno dei soci; in seconda convocazione e successive, essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati per delega. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti in proprio o rappresentati per delega tre quarti dei soci.; in seconda convocazione e successive, essa è validamente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega i due terzi dei soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria sono valide quando sono approvate dalla maggioranza dei presenti in proprio o per delega, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole dei tre quarti dei soci.



Per modificare lo Statuto occorre in prima convocazione il voto favorevole, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e, in seconda convocazione, occorre il voto favorevole, in proprio o per delega, di due terzi dei soci.

Il voto è normalmente espresso secondo il principio del voto individuale in forma palese, tranne il caso in cui riguardi persone o che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo dei soci presenti in proprio o per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le deliberazioni assembleari – conformi alla legge e allo Statuto, vincolano tutti gli aderenti, ancorchè non intervenuti o dissenzienti

Art. 9 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, un componente del Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo dei non eletti, il quale rimane in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità di reintegrazione, il Consiglio non procede ad alcuna sostituzione fino alla successiva Assemblea alla quale spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo amministrativo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri eletti dall'Assemblea, quelli rimasti in carica debbono convocare entro venti giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Al Consiglio spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b. predisporre il bilancio consuntivo annuale;
- c. deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- d. predisporre eventuali regolamenti interni;
- e. deliberare in ordine a tutti gli atti e contratti inerenti l'attività sociale conferendo i necessari poteri al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente per la loro esecuzione;



- f. nominare, ove ritenuto necessario o opportuno, i responsabili di eventuali commissioni di lavoro e di settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione e gestione dell'Associazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci ai sensi di legge o del presente Statuto, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- h. dichiarare l'esclusione o la decadenza del socio nelle fattispecie previste dal presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta diretta ad ogni componente da recapitarsi, anche tramite posta elettronica, almeno sette giorni prima della riunione ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vice Presidente lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. In casi di urgenza la convocazione può essere fatta pervenire almeno quarantotto ore prima. E' facoltà del Presidente, o in sua vece, del Vice Presidente invitare alle riunioni consiliari altri soci non consiglieri e osservatori e consulenti, scelti anche tra non associati, la cui presenza sia considerata utile nella trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Tali invitati non hanno diritto di voto ed esprimono pareri consultivi.

Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, sono conservati agli atti dell'Associazione.

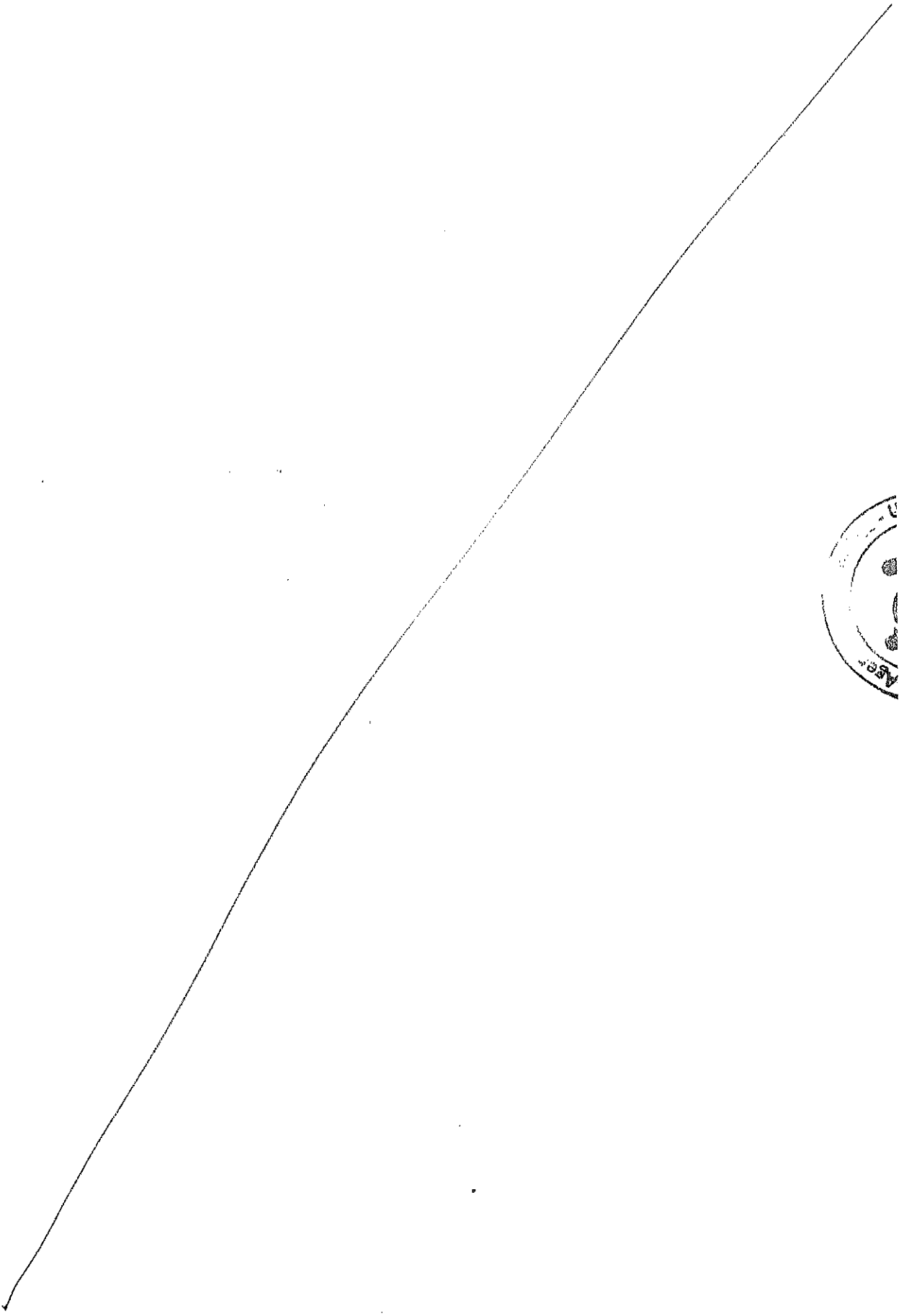
Art. 10 Il Presidente

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano. In caso di definitivo impedimento o dimissioni, spetta al Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, al Consigliere più anziano convocare entro trenta giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso di urgenza, ne assume i poteri sottoponendo a ratifica dello stesso i provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Il potere di rappresentanza del Presidente è generale.



Art. 11 Il Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta dei registri e della corrispondenza;
- cura la redazione e la conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento la stesura del verbale viene delegata ad altro componente del Consiglio Direttivo, escluso il Presidente.

Art. 12 Il Tesoriere

Il Tesoriere ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta dei registri contabili dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
 - provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;
- cura la predisposizione del progetto di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo per la successiva presentazione all'Assemblea dei Soci.

Art. 13 Riunione delle cariche di Segretario e Tesoriere

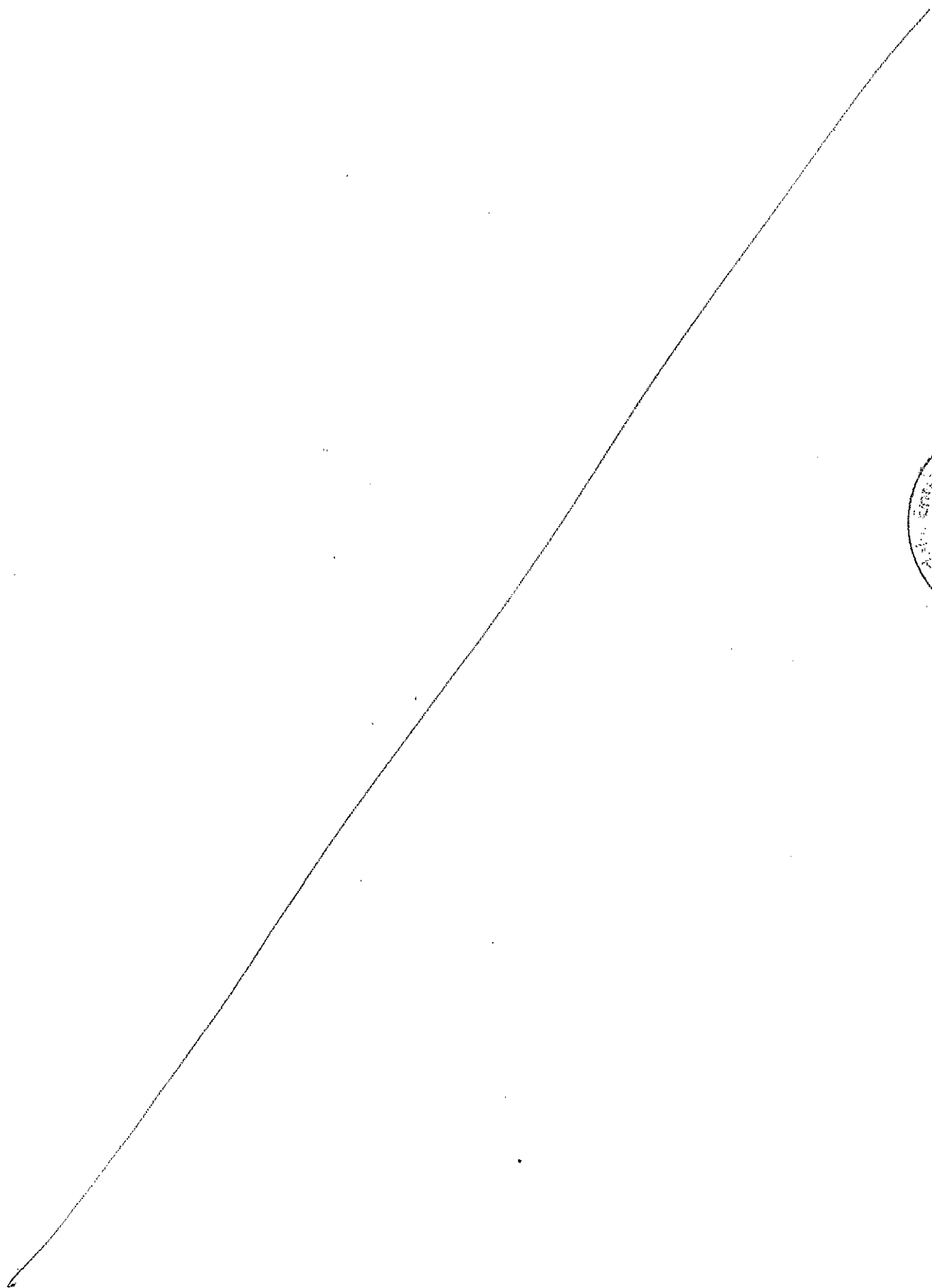
Qualora il numero dei soci non sia superiore a venti, il Consiglio Direttivo può deliberare che le cariche di Segretario e di Tesoriere e i relativi compiti siano attribuiti ad un solo Consigliere.

Art. 14 Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea dei soci al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.



24th Street

Esso può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro .

L'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 15 Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.

Art. 16 Libri sociali

E' obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) libro dei soci;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee dei soci;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, ove nominato;
- e) registro dei volontari attivi

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali obbligatori in essere. I soci richiedenti presentano apposita domanda scritta, anche tramite posta elettronica certificata, al Presidente del Consiglio Direttivo, il quale provvede a mettere a disposizione presso la sede dell'Ente i libri sociali richiesti entro dieci giorni dalla data di ricevimento della domanda

Art. 17 Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà demandata al Presidente del Tribunale di Modena.

elle Entrée - Up
vous

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
84

10

